



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO-SECONDA SEZIONE CIVILE

Sent. N.

Dep. il

N. R.G.

Cron. n.

Rep. n.

Il Giudice dott. .

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato

DA

e

entrambe rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Da Re

ATTRICI OPPONENTI

CONTRO

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

CONTUMACE

E

rappresentata e difesa dall'avv.

TERZA INTERVENUTA

nonché

rappresentata e difesa dall'avv.

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

per le attrici opponenti:

“Voglia l’Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i fatti di cui in narrativa:

NEL MERITO:

In principalità:

1. Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;

2. Rigettarsi comunque le pretese ex adverso azionate, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

In via autonoma e riconvenzionale:

3. accertarsi e dichiararsi, anche tramite C.T.U. tecnico contabile, il superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro, con applicazione da parte della banca odierna convenuta sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, acceso presso l’allora Banca ,

di tassi ultra soglia usura in danno alla società attrice e, previa applicazione di quanto disposto dall’art. 1815, 2° comma, cod. civ., dichiararsi l’indebito arricchimento dell’istituto di credito per tutte le somme addebitate a titolo di interesse, in quanto non dovute, o comunque, previa applicazione automatica del tasso di legge, per tutte le somme imputate a titolo di interesse debitore, nell’ammontare eccedente al tasso legale;

4. accertarsi e dichiararsi, in assenza di una valida pattuizione e/o qualora venisse accertata l’illegittimità delle clausole contrattuali relative ai contratti di conto corrente n. 175/519700, la nullità delle clausole che prevedono l’addebito di commissioni di massimo scoperto calcolate trimestralmente sugli scoperti di conto corrente e delle commissioni ad essa sostitutive, con conseguente rideterminazione del corretto saldo dare/avere del conto corrente indicato in narrativa, senza l’applicazione della commissione di massimo scoperto e delle commissioni ad essa sostitutive;

5. conseguentemente, condannare la banca opposta e/o la sua avente causa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide ovvero previa rideterminazione del corretto saldo dare/avere del rapporto indicato in narrativa senza l’applicazione della commissione di massimo scoperto, all’integrale restituzione di tutte le somme a

qualsiasi titolo illegittimamente percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse nella misura che verrà determinata dal C.T.U., o a quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

In via ulteriormente autonoma e riconvenzionale:

6. accertarsi e dichiararsi, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, la nullità per mancanza della causa del contratto quadro e dei singoli contratti di Interest Rate Swap n. 5416286 e n. 6307732 rispettivamente posti in essere in data 04.10.2007 ed in data 07.08.2008 dalla

con l'allora Banca .

7. conseguentemente, condannare l'opposta/o la sua avente causa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla . *quanto*

addebitatole in base a tali contratti a titolo di pagamento periodico di interessi o per altra ragione sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, al netto degli accrediti aventi la stessa causale, per l'importo, in via di prima approssimazione, di € 142.407,58 e/o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda;

In via ulteriormente autonoma e riconvenzionale:

8. nel caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai numeri 6 e 7, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della banca opposta per violazione dei doveri di informazione di cui al Testo Unico Finanza, al Regolamento Consob n. 11522 del 1998, alla direttiva Mifid ed ai Regolamento intermediari n. 16190/2007 e Regolamento congiunto n. 29.10.2007, ed in particolar modo dell'art. 21 T.U.F., degli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e degli artt. 41 e 42 dal Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto quadro e dei contratti di Interest Rate Swap n. 5416286 e n. 6307732, rispettivamente posti in essere in data 04.10.2007 ed in data 07.08.2008 dalla

con la Banca

9. conseguentemente, condannare la banca opposta e/o la sua avente causa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla

quanto addebitatole in base a tali contratti a titolo di pagamento periodico di interessi o per altra ragione sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, al netto degli accrediti aventi la stessa

causale, per l'importo, in via di prima approssimazione, di € 142.407,58 e/o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda;

In via ulteriormente autonoma e riconvenzionale:

10. nel caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, l'annullabilità per errore e/o dolo del contratto quadro e dei contratti di Interest Rate Swap n. 5416286 e n. 6307732, rispettivamente posti in essere in data 04.10.2007 ed in data 07.08.2008 dalla

con la Banca i

*11. conseguentemente, condannare la banca opposta e/o la sua avente causa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla
quanto addebitatole in base a tali contratti a titolo di pagamento periodico di interessi o per altra ragione sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, al netto degli accrediti aventi la stessa causale, per l'importo, in via di prima approssimazione, di € 142.407,58 e/o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda;*

IN OGNI CASO

12. Accertato e dichiarato quanto sopra, condannare la banca opposta e/o la sua avente causa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alle odierni opposenti tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti nella narrativa, in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi e, comunque, della mancata fruizione delle somme indebitamente percepite dall'opposta, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al dì del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°.

13. Compensarsi in ogni caso le rispettive ragioni di debito e credito;

14. Spese di lite, compensi professionali e delle perizie tecniche di parte interamente rifusi, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e dei compensi professionali a favore del sottoscrittore difensore”.

per .

“IN VIA PRINCIPALE

Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA ASSOLUTAMENTE SUBORDINATA E PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO

Nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande avverse e/o in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato l'inadempimento delle controparti meglio descritto nel ricorso per decreto ingiuntivo e quindi relativo al mancato pagamento del saldo di cui al contratto di conto corrente n.175/519700, val. 23.12.2013, stipulato con la . , condannare, in solido tra loro, la

, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig.ra nonché la sig.ra

, nella sua qualità di socio accomandatario della , al pagamento in favore di .

, in qualità di cessionaria della BANCA , della somma di € 150.027,90 per le causali tutte di cui al ricorso o di quella somma diversa, maggiore o minore, che risultasse comunque dovuta all'esito dell'istruttoria svolta, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 4% annuo, dal 24.12.2013 al soddisfo ovvero al tasso diverso, maggiore o minore, che risultasse comunque dovuto ed oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio e successive occorrente, iva, c.p.a. e spese generali come per legge.

IN OGNI CASO

Condannare gli oppositori al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio, competenze professionali ed oneri accessori come per legge, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”;

per la terza chiamata

(ii) nel merito ed in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle pretese avversarie;

(iii) in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione, anche tramite C.T.U. tecnico contabile, del superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro, con applicazione da parte della banca opposta sul rapporto di c/c n. 175/519700 di tassi usurari in danno alla correntista e dichiarare l'indebito arricchimento dell'istituto di credito per tutte le somme addebitate a titolo di interesse usurario, in quanto non dovute o, comunque, previa applicazione automatica del tasso di legge, per tutte le somme imputate a titolo di interesse debitore, nell'ammontare eccedente al tasso legale;

(iv) in assenza di una valida pattuizione e/o qualora venisse accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali relative ai contratti di conto corrente n. 175/519700, l'accertamento e la dichiarazione della nullità delle clausole che prevedono l'addebito di commissioni di massimo scoperto calcolate trimestralmente sugli scoperti di conto corrente ed altre commissioni non contrattualizzate, con conseguente rideterminazione del corretto saldo dare/avere del conto corrente indicato in narrativa, senza l'applicazione della commissione di massimo scoperto;

(v) la condanna della banca, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide ovvero previa rideterminazione del corretto saldo dare/avere dei conti correnti indicati in narrativa, all'integrale restituzione e/o al riaccredito e/o annotazione in conto per i rapporti che dovessero risultare ancora in essere, di tutte le somme a qualsiasi titolo percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse;

(vi) l'accertamento e la dichiarazione della nullità per mancanza della causa del contratto quadro e dei singoli contratti di Interest Rate Swap n. 5416286 e n. 6307732 rispettivamente posti in essere in data 04.10.2007 ed in data 07.08.2008 dalla _____ con la

Banca _____, con conseguente condanna della banca opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla _____

quanto addebitatole in base a tali contratti a titolo di pagamento periodico di interessi o per altra ragione sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, al netto degli accrediti aventi la stessa causale, per l'importo, in via di prima approssimazione, di € 142.407,58 e/o nella diversa somma

che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda;

(vii) nel caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, l'accertamento e la dichiarazione, per le ragioni tutte esposte nell'atto introduttivo, della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della banca opposta per violazione dei doveri di informazione di cui al Testo Unico Finanza, al Regolamento Consob n. 11522 del 1998, alla direttiva Mifid ed ai Regolamento intermediari n. 16190/2007 e Regolamento congiunto n. 29.10.2007, ed in particolar modo dell'art. 21 T.U.F., degli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e degli artt. 41 e 42 dal Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto quadro e dei contratti di Interest Rate Swap n. 5416286 e n. 6307732, rispettivamente posti in essere in data 04.10.2007 ed in data 07.08.2008 dalla

con la Banca con conseguente condanna della banca opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla società cliente quanto addebitato in base a tali contratti a titolo di pagamento periodico di interessi o per altra ragione sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, al netto degli accrediti aventi la stessa causale, per l'importo, in via di prima approssimazione, di € 142.407,58 e/o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda;

(viii) in via ulteriormente autonoma e riconvenzionale, nel caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, l'accertamento e la dichiarazione dell'annullabilità per errore e/o dolo del contratto quadro e dei contratti di Interest Rate Swap n. 5416286 e n. 6307732, rispettivamente posti in essere in data 04.10.2007 ed in data 07.08.2008 dalla

con la Banca con conseguente condannare la banca opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla

quanto addebitato in base a tali contratti a titolo di pagamento periodico di interessi o per altra ragione sul rapporto di conto corrente n. 175/519700, al netto degli accrediti aventi la stessa causale, per l'importo, in via di prima approssimazione, di € 142.407,58 e/o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda;

(ix) in ogni caso, la condanna di Banca _____, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento alle odierni opposenti di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti nella narrativa, in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi e, comunque, della mancata fruizione delle somme indebitamente percepite dall'opposta, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al dì del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°;

(x) la compensazione delle rispettive ragioni di debito e credito;

(xi) infine ed in ogni caso, la rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite.

In data 27 ottobre 2014 si costituiva in giudizio Banca _____, che, contestato quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in via principale il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto e, in via subordinata, la condanna delle ingiunte al pagamento dell'importo ingiunto e delle spese di lite.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza, il GI con ordinanza 8-10-2015 concedeva la provvisoria esecutività al decreto opposto, assegnando alle parti termine per l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione e rinviando la causa al 14-4-2016.

Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, a quest'ultima udienza il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° comma, c.p.c., rinviando la causa al 22-9-2016 per l'esame dei mezzi istruttori.

All'udienza del 22-9-2016, le parti insistevano per l'ammissione dei relativi mezzi istruttori (prove testimoniali e consulenza tecnica contabile volta all'accertamento del dare/avere dei rapporti controversi), opponendosi, al contempo, all'ammissione delle istanze avversarie.

Con ordinanza del 28-8-2017, il G.I., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ammetteva l'assunzione delle prove testimoniali articolate dalle opposenti limitatamente ai capitoli di prova n.ri 11 e 14 di cui alla seconda memoria istruttoria, ovvero:

“11. Vero che, i prodotti derivati proposti dalla Banca _____ erano i primi che la poneva in essere fino a quel momento”;

14. Vero che i derivati conclusi venivano posti in essere dalla al fine di coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi con riferimento ai contratti di leasing n.ri 6469 e 6470”;

con i testi dalle stesse indicati e fissava per la relativa assunzione l’udienza del 4.10.2017.

All’udienza del 4-10-2017, il procuratore della banca dava atto che l’istituto di credito era stato posto in liquidazione coatta amministrativa (con D.M. del 25 giugno 2017, adottato ai sensi dell’art. 2, co. 1 del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, come risulta dal comunicato di Banca d’Italia del 26 giugno 2017) ed il GI dichiarava l’interruzione del procedimento.

In data 25-10-2017, le attrici opponenti depositavano ricorso per ottenere la fissazione di nuova udienza per la riassunzione del processo, segnalando come, essendo i rapporti controversi ed il contenzioso riconducibile al ramo d’azienda ceduto da Banca ad , giusta contratto di cessione d’azienda stipulato in data 26.06.2017 (cfr., in particolare, gli artt. 3, rubricato “Insieme Aggregato” e 3.1.2, lett. b, punto (viii), rubricato “Passività incluse”), il ricorso e l’emanando decreto di fissazione d’udienza sarebbero stati notificati anche alla cessionaria, previa apposita autorizzazione alla chiamata in causa.

Con decreto dell’1-2-2018, il G.I., ritenuto di dover accertare nel contraddittorio di tutte le parti interessate la titolarità del rapporto processuale, disponeva la riassunzione del processo fissando all’uopo l’udienza del 21-6-2018; autorizzava altresì la chiamata in causa di ed assegnando a parte opponente termine sino al 28-02-2018 per la notifica del ricorso e del decreto.

Nel giudizio tempestivamente riassunto, in data 31-1- 2018 si costituiva spontaneamente

..... , affermandosi successore a titolo particolare in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati da Banca nei confronti delle opponenti giusto atto di cessione di crediti in blocco del 6 gennaio 2017, pubblicato in G.U. in data 14 gennaio 2017; interveniva, dunque, in sostituzione definitiva di Banca , che non si costituiva nel giudizio così riassunto, al fine della conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell’accoglimento di tutte le domande da quest’ultima proposte.

Deduceva che nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130, la Banca aveva ceduto *pro soluto* e in blocco alla stessa , in forza di contratto di cessione di credito concluso in data 06.01.2017, tutti i crediti, per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, unitamente alle garanzie che li

assistevano, derivanti da contratti di finanziamento (chirografari, ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica, individuabili in blocco secondi i criteri esplicitati nella Gazzetta Ufficiale del 14.01.2017 ; tra i crediti ceduti vi era anche il credito di cui al saldo di conto corrente azionato in via monitoria dalla Banca e di cui al Decreto Ingiuntivo opposto. La società , pertanto, subentrava, a titolo particolare, in tutti i diritti, anche processuali, già vantati da Banca nei confronti delle opponenti.

In data 29.11.2018 si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale per essere estranea al rapporto dedotto in giudizio, mai pervenuto nella sua titolarità in quanto contenzioso relativo a credito “a sofferenza” e, pertanto, non incluso nel perimetro della cessione del ramo d’azienda ricevuto da Banca .

Deduceva, inoltre, che, come risultava dagli atti del giudizio, la posizione creditoria *de qua* non era più in carico alla Banca al momento della sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto era stata già ceduta mesi prima ad nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di cui al contratto di cessione di credito concluso in data 06.01.2017 e di cui ai criteri esplicitati nella Gazzetta Ufficiale del 14.01.2017 (cfr. doc. 2 della parte intervenuta).

In data 29.11.2018 si costituiva come nuovo difensore di ., rappresentata dalla procuratrice speciale , l’avv. .

L’udienza per la prosecuzione del giudizio originariamente fissata veniva successivamente rinviata per impedimenti del Giudice e per un tentativo di conciliazione giudiziale.

In data 27 marzo 2019, avanti al nuovo giudice istruttore, dott. , si procedeva all’assunzione delle prove testimoniali già ammesse con l’unico teste presente, signora .

Con atto del notaio in data 19 luglio 2019 (numero 59590 del Repertorio, iscritto nel Registro delle Imprese in data 4 settembre 2019) la società . cambiava la propria denominazione in .

Espletata l’assunzione testimoniale, il G.I., su istanza delle opponenti, con Ordinanza del 4 settembre 2019 disponeva consulenza tecnica contabile sui seguenti quesiti: “*in relazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore*

documentazione solo previo consenso delle parti, proceda il C.T.U. al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri di seguito indicati, con la precisazione che le doglianze relative alla C.M.S. comprendono anche le commissioni 'sostitutive' infra specificate e salvo quanto disposto in tema di interessi attivi:

1. *USURA: determini il C.T.U. il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota n. 1166966/2005 della stessa in tema di CMS, da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, in caso di sconfinamento anche complessivo, il tasso soglia rilevato nel medesimo periodo per la corrispondente categoria;*

2. *C.M.S. E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': verificata l'assenza di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s. Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la CMS (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D. Lgs. 385/1993); in difetto vanno escluse;*

3. *INTERESSI ATTIVI: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori, attesa l'intervenuta pattuizione sul tasso attivo, al tasso applicato dalla banca. Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), e unicamente in presenza, agli atti, di documentazione utile per la determinazione del saldo giornaliero;*

4. *SALDO INIZIALE: trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'istituto di credito assume la qualità di attore sostanziale), qualora la documentazione degli estratti conto sia incompleta, dopo avere verificato che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione della formazione del saldo passivo, proceda il C.T.U. al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo; nel caso, invece, in cui la*

documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il C.T.U. l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;

5. Con separato conteggio escluda il C.T.U. anche gli addebiti/accrediti relativi ai prodotti derivati per cui è causa complessivamente considerati.

DERIVATI. - Con riguardo alle operazioni in derivati, in particolare:

- fornisca il C.T.U. elementi utili a valutare la conformità della documentazione in atti alla normativa di settore;

- descriva il C.T.U. le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di causa;

- verifichi l'idoneità funzionale alla copertura del rischio di oscillazione dei tassi d'interesse, confrontandola con quanto previsto nel contratto quadro;

- quantifichi il C.T.U. le perdite derivanti dalle operazioni in derivati (al netto degli accrediti)".

Veniva nominato C.T.U. il dott. _____ il quale, all'udienza del 26.09.2019, prestava giuramento di rito ed assumeva il sopra indicato incarico, previa estensione dell'indagine peritale all'accertamento di eventuali addebiti per "costi occulti di transazione" da parte dell'istituto di credito.

Il procedimento veniva dunque rinviato all'udienza del 9 aprile 2020 per l'esame dell'elaborato peritale, all'esito del quale il C.T.U. nominato accertava:

a) con riferimento al conto corrente n. 175/519700:

- sulla base dell'applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia, il superamento dei tassi soglia d'usura tempo per tempo vigenti nei trimestri IV 2009, I 2011 e I 2013 (cfr. pag. 22 della Consulenza tecnica depositata);
- l'illegittimo addebito trimestrale di "spese per utilizzo oltre o assenza di fido" e di "spesa per servizi affidamento in conto" fino al III trimestre 2010 compreso, in assenza di idonea pattuizione;
- l'illegittimo addebito di somme non dovute a titolo di C.I.V. in assenza di valida pattuizione tra le parti;

e così per complessivi € 3.912,17 (di cui € 869,95 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S., € 2.525,26 per 'commissioni sostitutive' e € 452,18 per rettifiche effettuate a seguito del registrato superamento dei tassi soglia usura), rideterminando conseguentemente il saldo ingiunto negativo

per € 150.027,90, come risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, nella minor somma di € 146.115,71 (cfr. pag. 23 della Consulenza tecnica contabile);

b) con riferimento ai contratti di *Interest rate swap* n.ri 5416286 e 6307732:

- la non conformità alla disciplina di settore del documento di sintesi del 6.8.2008 (cfr. doc. 9 fascicolo avversario) (cfr. pag. 28 della Consulenza tecnica contabile);
- con riferimento al derivato n. 5416286 del 4.10.2007, un allineamento meramente parziale all'indebitamento sottostante della relativa durata, posto che la scadenza originaria del derivato era anteriore rispetto alla scadenza dei *leasing* aziendali;
- con riferimento all'*Irs* n. 6307732, un allineamento solo parziale tra il relativo nozionale (€ 600.000,00) e l'indebitamento della società (€ 856.070,00), con conseguente impossibilità dello stesso di fornire una adeguata e completa copertura al debito in essere (cfr. pag. 32 della Consulenza tecnica depositata);
- una correlazione solo parziale tra durata dei derivati e durata del debito sottostante discendente dai contratti di *leasing* all'epoca in essere n.ri 6469 e 6470 (cfr. pag. 33 della Consulenza tecnica d'ufficio).

Nell'ipotesi di invalidità dei derivati, il dott.] concludeva in risposta del quesito di cui alla lettera B) che, epurando il saldo di conto corrente ingiunto anche dagli addebiti operati dalla banca in danno della correntista in dipendenza dei ridetti prodotti (pari ad € 111.114,30, di cui € 927,75 relativi all'*Irs* n. 5416286 del 4.10.2007 e € 110.141,55 relativi all'*Irs* n. 637732 del 7.8.2008) e degli accrediti ricevuti per complessivi € 7.871,74 (di cui € 5.400,00 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e € 2.471,74 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008) e delle maggiori competenze altresì addebitate pari ad € 50.215,35 (di cui € 35.472,04 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S. e € 14.678,53 per 'commissioni sostitutive'), il saldo ingiunto al 23.12.2013, anziché essere negativo per € 150.027,90 come risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, sarebbe positivo per € 3.432,79 (cfr. pag. 23 della Consulenza tecnica depositata).

Alla successiva udienza del 28 maggio 2020 le parti si richiamavano rispettivamente alle osservazioni dei c.t.p. e chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il G.I. fissava, quindi, per tale incombente processuale l'udienza del 24.09.2020 in esito alla quale, dopo aver fatto precisare alle parti le rispettive conclusioni come da fogli depositati telematicamente, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di opposizione a DI per la somma totale di € 150.027,90 quale scoperto di conto corrente n. 175/519700, le attrici lamentavano come il saldo negativo del conto corrente ingiunto risultasse viziato da illegittimi addebiti, in particolare eccepivano:

- a) l'illegittima applicazione sul conto corrente n. 175/519700, nel periodo ricompreso tra il 17.05.2007 ed il 31.12.2011, di tassi ultra soglia usura in violazione della L. 108/1996, spese e commissioni non dovute e/o illegittimamente applicate;
- b) l'illegittimo addebito di differenziali negativi in dipendenza del contratto di Interest rate swap n. 5416286 del 04.10.2007 e del successivo contratto di Interest Rate Swap n. 6307732 del 7 agosto, nulli e/o annullabili e/o risolvibili per inadempimento dell'intermediario;
- c) l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi della posizione debitoria ingiunta a sofferenza in danno della correntista e di _____, fonte di responsabilità risarcitoria.

Solo con la comparsa conclusionale le attrici contestavano la titolarità del rapporto in capo ad _____, quale cessionaria del credito da _____.

La chiamata in causa _____ deduceva di non essere legittimata passiva in senso sostanziale tenuto conto che il rapporto controverso era in capo ad _____ e non era stato oggetto di cessione a _____.

Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalle attrici relativa al difetto di legittimazione di _____, quale cessionaria da _____.

La prova della cessione è data dall'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso della cessione (cfr. doc. 2 _____) dei crediti che "...alle ore 23.59 del 30 novembre 2016 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti i _____): (i) crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia

consentita la conversione in diversa valuta; (ii) crediti di titolarità di i derivanti da Contratti Originari che sono stati risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iii) crediti derivanti da Contratti Originari regolati dalla legge italiana; (iv) il cui relativo debitore sia stato classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla Banca d’Italia e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata alla Centrale dei Rischi entro le ore 00:01 del 1 gennaio 2017 ai sensi della circolare della Banca d’Italia 139/1991; (v) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche su beni immobili, i relativi beni immobili ipotecati sono situati in Italia”.

Il credito oggetto del D.I. opposto è relativo all’esposizione debitoria del conto corrente passato a sofferenza in data 31.12.2013, come risulta dall’estratto conto certificato ex art. 50 TUB dimesso agli atti (cfr. doc. 3 allegato al Ricorso per ingiunzione) e con riferimento al quale la Banca aveva comunicato alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine con relativa diffida al rientro dell’esposizione (cfr. doc. 2 allegato al Ricorso per ingiunzione).

Si tratta pertanto di credito pacificamente ricompreso nelle categorie di cui all’atto di cessione in blocco ai sensi dall’art. 58 comma 2 T.U.B.

Devono essere richiamati gli arresti della Suprema Corte in forza dei quali “... *in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/20199; principio ribadito da Sez. III civ. ordinanza n. 15884 del 13.06.2019. e da Sez. VI ordinanza n. 20495/2020).

Dalla titolarità del credito in capo ad , opponibile al debitore fin dalla pubblicazione in G.U del 14-1-2017, consegue che non può in alcun modo essere a sua volta cessionaria dello stesso credito in forza del successivo contratto di cessione del

ramo di azienda del 26-6-2017 tra e

L'eccezione del difetto di titolarità del rapporto sollevata dalla terza chiamata è, pertanto, fondata.

Passando ora all'esame delle questioni relative agli illegittimi addebiti sul conto corrente n. 175/519700 monitoriamente azionato a titolo di interessi ultra soglia usura e a titolo di spese e commissioni non contrattualizzate in violazione dell'art. 117 T.u.b., devono richiamarsi gli esiti della C.T.U. del dott., che ha accertato :

- sulla base dell'applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia, il superamento dei tassi soglia d'usura tempo per tempo vigenti nei trimestri IV 2009, I 2011 e I 2013, con illegittimo addebito di E. 452,18 (cfr. pag. 22 della Consulenza tecnica depositata);
- l'illegittimo addebito trimestrale di "spese per utilizzo oltre o assenza di fido" e di "spesa per servizi affidamento in conto" fino al III trimestre 2010 compreso in assenza di idonea pattuizione scritta;
- l'illegittimo addebito di somme non dovute a titolo di C.I.V. in assenza di valida pattuizione tra le parti;

e così per complessivi € 3.912,17 (di cui € 869,95 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S., € 2.525,26 per 'commissioni sostitutive' e € 452,18 per rettifiche effettuate a seguito del registrato superamento dei tassi soglia usura), rideterminando conseguentemente il saldo negativo ingiunto per € 150.027,90, come risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, nella minor somma di € 146.115,71.

Le conclusioni del C.T.U. sono state il frutto di un lavoro meticoloso, condotto nel contraddittorio delle parti, seguendo i precisi criteri dettati dal GI nel quesito e privo di vizi logici.

Il C.T.U. ha risposto alle obiezioni dei CCTTPP, in particolare con riferimento alla C.M.S. il dott.

..... ha correttamente escluso – secondo i criteri stabiliti dal GI nel quesito al punto 2 - tale commissione perché nel contratto di accensione del c/c n. 175/519700 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio), è stata convenuta l'applicazione di una C.M.S. entro fido, fuori fido e per l'utilizzo s.b.f. del rapporto, con pattuizione solo in ordine all'aliquota utilizzabile ed alla periodicità di addebito ma senza alcuna previsione in merito alla modalità di calcolo di tale posta.

Il C.T.U. ha evidenziato che non vi è alcuna specificazione se per “massimo scoperto” si debba intendere, ad esempio, il massimo scoperto raggiunto in un solo giorno nel trimestre o il massimo scoperto che si è protratto per un determinato numero di giorni nel trimestre od ancora se per massimo scoperto debba intendersi la media della massima esposizione raggiunta ogni singolo mese all’interno del trimestre (pag. 18).

Con la conseguenza che la convenzione in punto C.M.S. è priva di qualsiasi indicazione “*sulle specifiche modalità di calcolo*”, requisito espressamente indicato nel quesito di cui all’ordinanza 3-9-2019 del GI e coerente con l’orientamento consolidato non solo del Tribunale di Treviso (cfr. Trib. Treviso, dott. Carlo Baggio, 4.11.2019 n. 2304; Trib. Treviso, dott. Deli Luca, 15.10.2019 n. 2153; Trib. Treviso, dott. Andrea Valerio Cambi, 8.10.2019 n. 2112; Trib. Treviso, dott.ssa Susanna Menegazzi, 4.10.2019 n. 1876; Trib. Treviso, dott.ssa Uliana Petra, 26.8.2019 n. 1852) ma anche di altri Tribunali (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, Tribunale Torino 23 luglio 2003, Tribunale Milano 29.6.2002, Tribunale Piacenza 2012).

Per quanto attiene alle commissioni che hanno sostituito la C.M.S., il C.T.U. ha accertato che:

a) dalla documentazione contabile agli atti risultano addebitate le seguenti commissioni:

- “*spese per utilizzo oltre o assenza fido*”, dal III trimestre 2009 al IV trimestre 2012;
- “*spese per servizio affidamento in conto*”, dal III trimestre 2010 al II trimestre 2011;
- “*commissione istruttoria veloce*”, dal IV trimestre 2012 al IV trimestre 2013;

b) nel documento di sintesi allegato al contratto di affidamento in conto corrente del 7.12.2010 (cfr. doc. 24 della Banca) risulta espressamente convenuto l’addebito:

- della “*spesa per servizio affidamento in conto*”, con indicazione dell’aliquota di calcolo della posta in esame (2,00% annuo, corrispondente allo 0,50% trimestrale) nonché le specifiche modalità di calcolo;
- la “*spesa per utilizzo oltre o assenza di fido*” distinta per scaglioni di valore.

Il C.T.U., ha provveduto al ricalcolo del corretto saldo del c/c n. 175/519700, seguendo i seguenti criteri:

- depurando i saldi trimestrali da tutti gli addebiti a titolo di “spesa per utilizzo oltre o assenza di fido” e di “spesa per servizi affidamento in conto” fino al III trimestre 2010 compreso (nel IV trimestre 2010 non si registra in concreto alcuna addebito per i suddetto titoli);
- depurando i saldi trimestrali da tutti gli addebiti a titolo di C.I.V., in quanto la facoltà di addebito di tale commissione non era stata resa oggetto di alcuna valida pattuizione tra le parti (la comunicazione alla clientela posta in calce all’estratto conto al 30.6.2012, richiamata dal C.T.P.C. della Banca non integrava una valida modifica unilaterale del contratto);
- verificando la corretta applicazione secondo la disciplina contrattuale della “spesa per servizi affidamento in conto” nei trimestri I e II del 2011;
- ricalcolando, a seconda degli utilizzi risultanti a seguito delle rettifiche, gli addebiti a titolo di “spesa per utilizzo oltre o assenza di fido” nel periodo I trimestre 2011 – IV trimestre 2012.

ha dedotto che la comunicazione alla clientela posta in calce all’estratto conto al 30.6.2012 costituisce valido adeguamento unilaterale del contratto e, pertanto, giustifica l’addebito di C.I.V.

Condivisi gli orientamenti -anche su questo punto consolidati - di questo Tribunale, deve evidenziarsi che la Banca non può avvalersi per l’introduzione di una nuova commissione della facoltà, riconosciuta dall’art. 118 TUB, di modificare unilateralmente anche in peius le clausole già in essere ma deve ottenere un’esplicita approvazione da parte del correntista (in senso conforme Trib. Treviso dott.ssa Elena Merlo, sentenza 1315 del 12-6-2019; Trib. Treviso dott. Andrea Cambi n. 89 del 17.1.2019).

Le attrici opponenti hanno eccepito la nullità dei contratti di Interest rate swap n. 5416286 e n. 6307732 (IRS) per mancanza della causa c.d. “razionale” e dell’indicazione del mark to market (MTM).

Nell’atto di citazione e, in particolare, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc (p. 10) deducono la mancanza di qualsiasi indicazione del modalità di calcolo del MTM ed evidenziano che

la convenuta non ha contestato questa circostanza.

Dai contratti quadro dimessi dall'intermediario e dalle singole schede prodotti dei due derivati risulta:

- a) un generico rimando contrattuale a delle rilevazioni unilaterali operate dalla banca di ogni parametro rilevante, senza esplicitazione del relativo meccanismo di rilevazione (cfr. doc. 4, art. II. 6 rubricato "*Rilevazione dei parametri e degli importi e obblighi di rendicontazione*" ed art. II.8 – "*Poteri e facoltà della Banca di chiusura anticipata della/e operazione/i*"),
- b) l'assenza di specifica ed espressa indicazione del mark to market degli Irs n.ri 5416286 del 4.10.2007 e 6307732 del 7.08.2008;
- c) l'assenza di qualsiasi simulazione degli scenari probabilistici, che potrebbero realizzarsi nel corso del rapporto in caso di variazione dei parametri di riferimento.

Si può quindi concludere che al momento della conclusione del contratto il cliente non poteva conoscere il meccanismo atto a determinare il mark to market dei prodotti alla data di loro stipula o in caso di loro estinzione anticipata, meccanismo che rimaneva pertanto del tutto indeterminato e rimesso alla discrezionalità della banca.

Alcune sentenze di merito avevano già qualificato tale omissione in termini di radicale nullità dei contratti di interest rate swap, evidenziando asimmetria informativa tra cliente e intermediario e, quindi, l'impossibilità per il primo di formulare un giudizio di convenienza economica (cfr. Corte d'Appello di Milano, 25-9-2018 nr. 4242 e Tribunale di Milano, n. 63 dell'8-8-2019).

Secondo un altro orientamento, il MTM non è elemento necessario del contratto atteso che le relative clausole divengono operanti solo in caso di estinzione anticipata e non rilevano, quindi, nel momento genetico quali elementi essenziali (cfr. Corte d'Appello di Milano nr. 2859/2018)

Tale contrasto è stato solo di recente risolto dalla sentenza delle Sez. Unite, 12 maggio 2020, n. 8770 che pur analizzando la problematica dei derivati sottoscritti dai Comuni ha dettato principi di ordine generale che attengono alla struttura e alla causa del contratto di swap.

Si legge, infatti, nella motivazione " ...9.1. - *Restano infatti aperti i problemi generali relativi alla determinatezza (o determinabilità) dell'oggetto del contratto; quelli secondo i quali la validità dell'accordo va verificato in presenza di un negozio (tra intermediario ed ente pubblico o*

investitore) che indichi (o meno) la misura dell'alea, calcolata secondo criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perchè il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità.

9.2. - E tale accordo sulla misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al criterio del mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poichè il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso deve concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi, pur se impliciti.

9.3. - Infatti, l'importanza dei menzionati parametri di calcolo consegue alla circostanza che tramite essi si può realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario, con la particolarità che il parametro scelto assume alla scadenza l'effetto di una molteplicità di variabili..”

Le Sez. Un. hanno confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del derivato proprio per la omessa determinazione in sede di conclusione del contratto del MTM, ritenuto elemento essenziale ed integrativo della causa tipica (alea razionale e, quindi, misurabile), affermando la seguente regola juris, secondo la quale: “ *in tema di contratti derivati, stipulati dai Comuni italiani sulla base della disciplina normativa vigente fino al 2013 (quando la L. n. 147 del 2013, ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, pur potendo l'ente locale procedere alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanziari nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”.*

In forza di tali principi, deve essere dichiarata la nullità dei contratti di *interest rate swap* in contestazione per mancata indicazione del mark to market alla data di loro stipula e dei criteri contrattuali atti ad individuarlo anche nell'ipotesi di loro estinzione anticipata e il conseguente

diritto di restituire tutto quanto addebitato in dipendenza degli stessi secondo la ipotesi ricostruttiva di cui alla lett. B) della Consulenza tecnica depositata.

Il C.T.U. ha accertato, infatti, che sono stati registrati addebiti relativi ai prodotti derivati per cui è causa per complessivi € 111.114,30 (di cui € 927,75 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e € 110.141,55 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008) ed accrediti per complessivi € 7.871,74 (di cui € 5.400,00 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e € 2.471,74 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008).

A seguito della declaratoria di nullità (ipotesi B), risultano addebitate competenze non dovute per complessivi € 50.215,35 (di cui € 35.472,04 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S. e € 14.678,53 per 'commissioni sostitutive'); i maggiori interessi creditorî sono pari a € 2,78.

Con la conseguenza che il corretto saldo del c/c n. 175/519700, che, al 23.12.2013, era negativo per € 150.027,90, come risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, diviene positivo per E. 3.432,79.

Le altre questioni sollevate dalle attrici opponenti restano assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida.

In conclusione l'opposizione deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo revocato e

condannata a pagare all'attrice la somma di E. 3.432,79, quale corretto saldo del conto corrente del c/c n. 175/519700 al 23.12.2013, depurato di illegittime competenze per complessivi € 3.912,17 (di cui € 869,95 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S., € 2.525,26 per 'commissioni sostitutive' e € 452,18 per rettifiche effettuate a seguito del registrato superamento dei tassi soglia usura), depurato degli addebiti relativi ai prodotti derivati per cui è causa per complessivi € 111.114,30 (di cui € 927,75 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e € 110.141,55 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008), tenuto conto altresì degli accrediti per complessivi € 7.871,74 (di cui € 5.400,00 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e € 2.471,74 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008) e depurato, infine, degli illegittimi addebiti per complessivi € 50.215,35 (di cui € 35.472,04 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S. e € 14.678,53 per 'commissioni sostitutive'), aumentato degli interessi creditorî pari a € 2,78 +0,02.

Il saldo corretto al 31.12.2013 è, pertanto, positivo per E. 3.432,79.

Resta da esaminare la domanda delle attrici di risarcimento danni per l'erronea segnalazione alla Centrale Rischio e, comunque, per la mancata fruizione delle somme indebitamente percepite dall'opposta, danni da liquidarsi anche in via equitativa.

Tale domanda non è corredata da alcuna allegazione specifica in ordine agli specifici danni effettivamente subiti – in termini di pregiudizio all'immagine o di clienti e/o fornitori che abbiano cessato i rapporti commerciali con la società o di perdita di fatturato o di commesse o di maggiore difficoltà di accesso al credito etc.) risolvendosi in un astratto richiamo a possibili pregiudizi, senza alcun elemento indiziario o di prova. Deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Sez. 3, ordinanza n. 3133 del 10/02/2020, Rv. 657144 - 01) secondo cui, in "materia di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischio»), in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594, Rv. 648443-01).

Anche il danno patrimoniale da segnalazione indebita, pur potendo essere oggetto di prova presuntiva (ad esempio in ordine alla maggiore difficoltà nell'accesso al credito) non si sottrae alla necessità di allegazione e prova di specifici elementi, anche indiziari, che nel caso di specie mancano del tutto.

Si impone, pertanto, il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e .

deve essere condannata al pagamento a favore delle attrici della quota di un mezzo, con compensazione dell'altro mezzo, tenuto conto del contrasto di orientamento in tema di nullità dei contratti di IRS risolto solo di recente dalla Suprema Corte di Cassazione.

La quota di un mezzo viene liquidata in complessivi E. 6.715,00 (applicando i valori medi tabellari dello scaglione da 52.000,91 a 260.000,00 e, quindi, $E. 13.430,00 : 2 = 6.715,00$) oltre spese generali, cpa e iva.

Le spese della C.T.U. – per la medesima ragione – sono poste a carico delle attrici e di AMBRA in ragione di un mezzo.

Le attrici devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite a favore della terza chiamata che si liquidano in complessivi E. 6.000,00 (pari ai minimi tabellari tenuto conto delle difese aventi ad oggetto principalmente il difetto di legittimazione) oltre spese generali, cpa e iva.

Nulla sulla spese in relazione alla posizione di Banca Popolare di Vicenza SCPA rimasta contumace nel giudizio riassunto.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- I) in accoglimento dell'opposizione nei limiti di cui in motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- II) accerta l'illegittimo addebito nel c/c n. 175/519700 al 23.12.2013 di € 3.912,17 (di cui € 869,95 per interessi debitori, € 64,78 per C.M.S., € 2.525,26 per 'commissioni sostitutive' e € 452,18 per rettifiche effettuate a seguito del registrato superamento dei tassi soglia usura) con maggiori interessi debitori per €. 0,02 e l'illegittimo addebito di ulteriori € 35.472,04 per interessi debitori, di € 64,78 per C.M.S., di € 14.678,53 per 'commissioni sostitutive e il mancato accredito di interessi creditori pari a € 2,7 a seguito della declaratoria di nullità di cui al punto III);
- III) dichiara la nullità del contratto quadro e dei contratti derivati IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e IRS n. 637732 del 7.8.2008 sottoscritti dalla parte attrice con Banca
- IV) accerta l'illegittimo addebito nel c/c n. 175/519700 al 23.12.2013 di € 927,75 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e di € 110.141,55 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008;
- V) determina il corretto saldo del c/c n. 175/519700 al 23.12.2013 in E. 3.432,79 a favore del correntista (tenuto conto degli accrediti per complessivi € 7.871,74, di cui € 5.400,00 relativi all'IRS n. 5416286 del 4.10.2007 e € 2.471,74 relativi all'IRS n. 637732 del 7.8.2008).

